



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**Delibera n. 292 del 22 marzo 2017**

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Capodarco Soc. Coop. Sociale Integrata –Affidamento in outsourcing del servizio ReCup – Importo a base di gara: euro 2.846.058,80 - S.A.: ASL Roma 6

**PREC 105/16/S**

#### **Specifiche tecniche - Piano di qualità**

L'indicazione nel Piano di qualità allegato al Capitolato tecnico dell'utilizzo di uno specifico applicativo non può considerarsi alla stregua di una specifica tecnica vincolante per gli operatori economici partecipanti alla gara se l'offerta di detto software da parte dell'operatore economico non rientra nell'oggetto del contratto e l'applicativo indicato è un mero strumento per il raggiungimento dei livelli qualitativi minimi nella gestione del servizio stabiliti nel Piano di qualità e quindi è sostituibile da parte dell'operatore economico aggiudicatario con altro software, purché idoneo al raggiungimento dei medesimi livelli qualitativi.

**Art. 68 d.lgs. n. 50/2016**

#### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza singola prot. n. 168881 del 15 novembre 2016 presentata da Capodarco Soc. Coop. Sociale Integrata con cui l'istante, gestore uscente del servizio oggetto della gara, lamenta come la stazione abbia ricalcato il Piano di qualità, contenente le prestazioni minime che i concorrenti devono prevedere nelle proprie offerte, dal Piano di qualità predisposto dallo stesso operatore economico per l'esecuzione del precedente contratto, includendo dunque anche prestazioni che possono essere fornite solo da Capodarco stessa (ad esempio, utilizzo di un determinato applicativo di proprietà dell'istante), e contesta la legittimità degli atti di gara sotto un duplice profilo: (i) «poiché gli stessi rendono pubblici dati, soluzioni e metodologie di proprietà di Capodarco ed afferenti al proprio know how aziendale»; (ii) «poiché alcune di dette soluzioni sono di proprietà di Capodarco e per l'effetto è assai probabile che esclusivamente la stessa potrà prendere parte alla gara offrendo quanto richiesto»;

VISTA la memoria di replica della stazione appaltante (acquisita al prot. n. 4806 del 13 gennaio 2017) in cui l'ASL Roma 6 puntualizza che la procedura di gara, sospesa dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ha visto la partecipazione di un elevato numero di operatori economici e che la Capodarco non ha mai evidenziato nella documentazione tecnica di gara, né alla stazione appaltante in sede di esecuzione del contratto, l'utilizzo di dati, soluzioni e metodologie di proprietà né tantomeno ha reso nota l'esistenza di parti dell'offerta tecnica coperte da particolari prative e/o segreti industriali o commerciali; nella stessa memoria la stazione appaltante evidenzia altresì che i riferimenti contenuti nel Piano di qualità a codici di protocollo usati dalla Capodarco e al software della



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

stessa Capodarco sono da considerarsi degli errori materiali sostituibili con riferimenti generici senza inficiare la portata e la comprensibilità del Piano di qualità;

CONSIDERATO che entrambi i motivi di doglianza, per quanto rappresentato e per le informazioni fornite nell'istanza di parere, sembrano doversi circoscrivere all'indicazione, nel Piano di qualità, del software BI –Dashboard Errori SIAS, di proprietà di Capodarco;

VISTO quanto disposto dall'art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016, al comma 4: «Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza» e, al comma 6: «salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine, a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti»;

VISTO quanto più volte sottolineato dall'Autorità in ordine alle specifiche tecniche che «rivestono un ruolo di preminente rilevanza fra gli elementi che devono essere portati a conoscenza delle imprese interessate all'affidamento di un contratto di appalto pubblico, esse sono essenziali per garantire la qualità dei materiali sotto il profilo della sicurezza ed idoneità all'uso al quale sono destinati e, al contempo, possono condizionare l'equilibrio concorrenziale in ambito comunitario, poiché l'imposizione di determinati standards tecnici può concretamente delimitare il mercato impedendo l'accesso a taluni operatori economici» (Parere di precontenzioso n. 34 del 13 febbraio 2014);

RITENUTO che, nel caso di specie, il riferimento, contenuto nel Piano di qualità allegato al Capitolato tecnico al software di proprietà di Capodarco, da utilizzare per la rilevazione degli errori nell'ambito del monitoraggio delle attività e del monitoraggio e della lavorazione dei piani di lavoro, non può considerarsi alla stregua di una specifica tecnica vincolante per l'operatore economico poiché l'offerta di detto software da parte dell'operatore economico non rientra nell'oggetto del contratto così come descritto nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto (dove si fa esclusivamente menzione di un diverso «software gestionale delle casse») e poiché l'operatore economico aggiudicatario può proporre alla stazione appaltante interventi migliorativi rispetto agli standard minimi e alle procedure indicate nel Piano di qualità, il quale è sottoposto a un processo di approvazione che «prevede la verifica a cura del fornitore e del DEC, finalizzata ad assicurare la coerenza del documento rispetto al sistema organizzativo interno, e l'approvazione da parte del fornitore, finalizzata ad assicurare la disponibilità delle risorse umane e organizzative necessarie all'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel Piano di Qualità»;

RITENUTO pertanto che l'indicazione di detto software - da considerarsi, secondo quanto rappresentato dalla stazione appaltante, alla stregua di un errore materiale - non vincola l'operatore economico aggiudicatario, trattandosi di un mero strumento per il raggiungimento dei livelli qualitativi



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

minimi nella gestione del servizio stabiliti nel Piano di qualità e quindi sostituibile da parte dell'operatore economico aggiudicatario con altro software, purché idoneo al raggiungimento dei medesimi livelli qualitativi;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la documentazione di gara non contrasta con i principi di par condicio e di concorrenza, poiché l'indicazione, nel Piano di Qualità, del software di proprietà del gestore uscente non vincola l'operatore economico aggiudicatario, il quale può utilizzare altri software, purché idonei al raggiungimento dei livelli qualitativi minimi nella gestione del servizio stabiliti nel Piano di qualità.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 marzo 2017

Il segretario Maria Esposito